



Partners associati:
Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:
Arvetti D.ssa Nives
Campostrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Olivetti Dott. Marcello
Pinzetta D.ssa Luisa
Scassa D.ssa Sara
Sega D.ssa Barbara
Barretta Dott. Stefano
Freddi D.ssa Katia



Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovanieassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovanieassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001:2015 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 005

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2020 n. 49

**LINEE GUIDA PER RIAPERTURA
DEL 18 MAGGIO**

**SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI
CONTRIBUTI FISSI ARTIGIANI E
COMMERCANTI**



Buongiorno,

nella giornata di ieri è stato accettato dall'esecutivo il documento d'intesa approvato dalle Regioni, che si allega alla presente, **contenente le linee guida comuni per i settori commerciali che riapriranno dal 18 maggio**. Resta ferma la possibilità per le singole Regioni di introdurre maggiori restrizioni, ma il perimetro dei comportamenti da tenere sarà lo stesso ovunque.

Intesa anche tra regioni e governo

«L'accordo tra Regioni e governo è stato raggiunto». Dal 18 maggio si potrà riaprire tutto. A dare l'annuncio, poco dopo le 21 di venerdì 15 maggio, il governatore del Veneto, Luca Zaia. È stato accettato quindi dall'esecutivo il documento d'intesa approvato dalle Regioni dopo una iniziale spaccatura con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che aveva chiesto linee guida uguali per tutti, da Nord a Sud e i presidenti leghisti del Veneto Luca Zaia e del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ma anche i governatori dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, e della Puglia Michele Emiliano, che spingevano per andare ognuno per conto suo. Alla fine i presidenti hanno trovato un accordo su linee guida comuni per tutti per i settori commerciali: ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi, parrucchieri, estetisti, negozi al dettaglio, piscine, palestre, musei. Questo non significa che non ci potranno essere aggiustamenti nei singoli territori. Le singole Regioni potranno introdurre qualche restrizione in più, ma la cornice dei comportamenti da tenere sarà la stessa ovunque.

Il quadro normativo

Del resto in base al decreto legge approvato dal Cdm, **tutte le attività economiche, produttive e sociali «devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali».** Restano in panchina dunque i le prescrizioni Inail che tante critiche avevano sollevato da parte delle categorie produttive e che molti governatori - con particolare riferimento alla ristorazione e alla balneazione - avevano giudicato inapplicabili. Nel mirino soprattutto i 4 metri quadrati previsti per i clienti di bar e ristoranti e i 5 metri di distanza tra gli ombrelloni.

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI FISSI ARTIGIANI E COMMERCianti SCADENZA IL PROSSIMO 18 MAGGIO

È sospeso il versamento della prima rata di contribuzione dovuta dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali avente scadenza 18 maggio 2020, nel caso in cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 18 del DL 23/2020 del decreto liquidità per sospendere i versamenti IVA, ritenute dipendenti e contributi INPS dipendenti.



L'INPS ha comunicato che possono rientrare nella sospensione anche i soggetti iscritti in qualità di soci di società.

Lo ha precisato ieri l'INPS con un comunicato stampa, dove ha anche riepilogato quanto previsto dalla citata disposizione.

In particolare, si ricorda che l'art. 18, commi 1 e 2, del DL 23/2020 stabilisce, in favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 (rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta) e nel mese di aprile 2020 (rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta), la sospensione, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, dei termini di versamento, tra l'altro, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Se i ricavi o i compensi dei suddetti soggetti sono stati superiori a 50 milioni di euro, ai fini dell'accesso alla sospensione dei versamenti contributivi è necessaria una riduzione del 50% del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo o aprile 2020, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (art. 18, commi 3 e 4, del DL 23/2020).

Inoltre, il comma 5, primo periodo, prevede che la sospensione dei termini di versamento operi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

Con il comunicato di ieri, l'Istituto prende posizione **rispetto all'applicabilità della norma anche ai soci** iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, includendoli tra i beneficiari della sospensione (più nello specifico, si afferma che "tra gli esercenti attività commerciali, rientrano nella previsione dell'art. 18 anche i soggetti iscritti in qualità di soci di società"). In assenza di ulteriori precisazioni, la condizione della **riduzione del fatturato** per beneficiare della sospensione dovrebbe essere verificata in capo alla società.

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 (oppure entro i nuovi termini che verranno stabiliti dal Decreto Rilancio in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Nella medesima giornata di ieri, l'INPS ha poi emanato anche il messaggio n. 2015, riguardante il versamento dei contributi associativi in presenza di sospensione degli obblighi contributivi ex art. 18 del DL 23/2020.

Infatti, gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, contestualmente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, provvedono anche al versamento delle **quote associative** da destinare al finanziamento delle attività e dei servizi dell'Associazione alla quale aderiscono. L'Istituto, una volta accertato l'avvenuto versamento, provvede al trasferimento delle somme in questione all'Associazione individuata dal lavoratore.

In caso di adesione alla sospensione contributiva prevista dall'art. 18 del DL 23/2020, gli iscritti alle predette Gestioni effettuano il versamento delle quote associative solo alla **ripresa** degli obblighi contributivi.

In ogni caso, specifica l'INPS con il messaggio 2015/2020, per tutti i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il versamento della quota associativa sarà considerato **effettuato nei termini di legge** all'avvenuto versamento, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2020 dell'importo integrale dovuto all'Istituto.



In caso di opzione del versamento in forma rateale dei contributi sospesi, sulla base delle istruzioni che verranno fornite dall'Istituto, verrà **rateizzato** anche l'importo della quota associativa, che sarà riversata alle Associazioni dopo la verifica dell'avvenuto pagamento tempestivo e integrale di quanto dovuto.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani